



Camera di Commercio
Cosenza

COMUNICAZIONE UNICA

La Comunicazione Unica per la nascita dell'Impresa

PAOLA - 17 LUGLIO 2009

A CURA DEL
DOTT. GIOVANNI BATTISTA GRAZIADIO
CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE COSENZA

COS'E' LA COMUNICAZIONE UNICA?

E' una domanda/denuncia a fini fiscali, previdenziali ed assistenziali oltre che anagrafici composta da una collezione di file.

Il **modello COMUNICA** funge da **copertina o elemento aggregatore** per tutta la pratica a cui si allegano ulteriori files destinati agli enti di competenza:


- Registro Imprese
- Inps
- Inail
- Agenzia delle Entrate
- Artigianato
- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"

FLUSSI TELEMATICI




Comunicazione tra Enti (PEC o altri sistemi a norma)


AGENZIA ENTRATE



INPS




INAIL



Rete P.A.

REGISTRO IMPRESE



Internet



Ricevute Enti (via PEC)



Presentazione istanza



Ricevuta per avvio attività (via PEC)

Legge n°40 del 2 Aprile 2007 art. 9

CAPO II

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

Art. 9.

Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Per via telematica

Vale per R.I, Inps, Inail e A.E.

Ricevuta C.U. dal R.I.
il R.I. inoltra agli altri Enti

Legge n°40 del 2 Aprile 2007 art. 9

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

“risposte” per via telematica

Escluso il dep. Bilancio

Es. Sportelli assistiti,

D.M. per il nuovo Modello C.U.

D.P.C.M. per regole tecniche

Legge n°40 del 2 Aprile 2007 art. 9

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere **dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.**

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Sostituito dall'art. 23 c. 13 D.L. 78 (G.U. 152 del 01.07.09)
"All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2009»."

**6 mesi di sperimentazione "facoltà"
non obbligo**

Rideterminazione imposta di bollo

TERMINE ENTRATA IN VIGORE COMUNICA

Il nuovo Decreto Legge n.78-“Decreto anticrisi”- emanato dal governo *il 26 giugno 2009 pubblicato nella G.U. n. 152 del 01.07.09- riporta all'articolo 23, comma 13*

la **modifica del termine per l'entrata in vigore della Comunicazione Unica al 1 ottobre 2009 da cui decorreranno 6 mesi di periodo transitorio,**

per cui **l'obbligo** della Comunicazione Unica si attuerà dal **31 marzo 2010**

LA COMUNICAZIONE UNICA E' PRONTA AL VIA



Tempistica ...

**Avvio fase sperimentale:
19 Feb. 2008:**

**1 ottobre
2009**



60 gg

Sperim.

6 mesi

**Primo DM
modello
21 Dic. 2007**

Oggi

**31 marzo 2010
Obbligo ComUnica**

DECRETO CON LE REGOLE TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA COMUNICA

E' stato pubblicato, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009**, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, contenente le **regole tecniche per l'attuazione della COMUNICA**

Art. 3 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09

Procedimento della Comunicazione Unica

Comma 1 "il modello è presentato in modalità telematica o su supporto informatico

Comma 2 La Comunicazione giunge alla Camera viene sottoposta a controlli e inviata alle altre amministrazioni competenti in base ai principi di **"PERTINENZA, NON ECCEDENZA, PROPORZIONALITA' "**

"La richiesta di **codice fiscale e di partita IVA viene inviata all'Agenzia delle Entrate** che trasmette quanto richiesto, **in automatico** a norma del decreto interministeriale 12 maggio 2004, alla camera di commercio"

Comma 3 La comunicazione viene inviata **dalla camera di commercio all'INPS nello stesso giorno** in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese

Art. 3 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09

Procedimento della Comunicazione Unica


Comma 4 L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 **entro sette giorni da quello nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio**

Comma 5 Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16

Comma 6 Le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono **esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle camere di commercio** come reso noto nel sito di cui all'art. 6.

ADEMPIMENTI COMUNICAZIONE UNICA

**Procedimento della Comunica- art. 3
Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09**



ComUnica (L. 40 del 02.04.07 art. 9)

Il R.I. rilascia la ricevuta e dà notizia alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della Comunicazione Unica, tale ricevuta Costituisce **TITOLO** per **l'immediato avvio** dell'attività imprenditoriale ove Sussistano i presupposti di legge".

N.B. avvio dell'attività è cosa diversa da inizio attività)

Gli effetti sul impianto normativo del Registro Imprese

Art. 2196 c.c.

“entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede...”

ATTI PREPARATORI DELL'IMPRESA

- *concernenti i **requisiti soggettivi** abilitanti (esami, iscriz. in albi, registri, elenchi, ecc);*
- *concernenti i **requisiti oggettivi** sul piano pubblicistico-amministrativo (concessioni, licenze, autorizz., ecc);*
- *concernenti i **presupposti reali**, volti all'allestimento dell'azienda (reperimento ed organizzazioni di capitali, beni strumentali, fattore lavoro, materie prime e merci)*

Avvio dell'attività e Inizio attività

Comunemente in dottrina si distingue tra fase di organizzazione **"avvio"** (fase preparatoria es. acquisto dei mezzi di produzione, macchinari, ecc.) e fase di **"inizio"** vero e proprio dell'attività ottenendo tutte le autorizzazioni, concessioni o altri titoli autorizzatori.

Nella realtà tra questi due momenti nelle società trascorre, per le società, un lasso di tempo.

Fino ad oggi questa fase era estranea al sistema di pubblicità legale ma trovava riscontro solo ai fini I.V.A.

Con la "Comunica" si rafforza il ruolo informativo del Registro Imprese per le attività "in corso di organizzazione".

CONCETTI CHIAVE



- **Nascita dell'impresa** —————> **iscrizione al R.I.**

- **Inizio attività**
 - **denuncia al R.E.A.**
 - Oppure
 - **all'albo delle imprese artigiane**

*Nel R.I. saranno iscritte anche le
Ditte Individuali "inattive"*

PROCURA DELL'INTERMEDIARIO

Con **circolare 3616c del 15.02.2008**, il M.S.E. ha chiarito che per l'attuazione delle norme in materia di C.U. si potrà utilizzare un **"modello di procura"** che l'imprenditore dovrà sottoscrivere in forma autografa (con allegato valido documento d'identità) al fine di consentire l'inoltro al Registro delle imprese della modulistica inerente la C.U. con la firma digitale dell'intermediario prescelto

MODELLO DI PROCURA
in base alla [circolare 3616/c 2008](#)
del Ministero dello Sviluppo Economico

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA
COMUNICAZIONE UNICA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40)

Codice univoco di identificazione della pratica [_____]

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al

sig. _____

in qualità di (1) _____

procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica identificata dal codice pratica sopra apposto, all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'avvio, modificazione e cessazione dell'attività d'impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, con effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati dal decreto in oggetto, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

COGNOME NOME QUALIFICA (2) FIRMA AUTOGRAFA

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica. Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

(1) Specificare almeno una delle qualifiche, tra quelle previste dal D.M. del 2/11/2007, per gli estremi del dichiarante, da riportare sul modello di comunicazione unica .

(2) Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc.

Art. 4 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09

Amministrazioni Competenti

Sono **destinatario** della Comunicazione unica le seguenti amministrazioni:

- a) gli uffici del **registro imprese** delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;**
- b) l'Agenzia delle entrate;**
- c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);**
- d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);**
- e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;**
- f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**

Art. 5 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09

Elenco degli adempimenti assolti con la Comunicazione Unica

Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono:

a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;

c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;

d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;

e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;

f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:

- 1) attività esercitata;**
- 2) cessazione attività;**
- 3) modifica denominazione impresa individuale;**
- 4) modifica ragione sociale;**
- 5) riattivazione attività;**
- 6) sospensione attività;**
- 7) modifica della sede legale;**
- 8) modifica della sede operativa;**

g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;

h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane

Art. 8 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09
Indirizzo elettronico dell'Impresa

Comma 1 "Nel modello Comunica è indicata la PEC **(dell'impresa)**, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l'impresa non disponga di una PEC lo dichiara nella Comunicazione Unica, indicando le modalità di recezione della Comunicazione circa l'assegnazione di una casella"

Comma 2 "Nel caso in cui l'impresa non sia provvista di PEC le camere di commercio provvedono all'assegnazione della PEC, ai fini del procedimento e senza costi per l'impresa"

(N.B. il procedimento di assegnazione della PEC in automatico è valido solo per COMUNICA)

Comma 3 "La casella è iscritta al Registro delle Imprese"

Art. 16 c.6 DL 185/08 n.185
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)

ricapitolando....

-Per le società di nuova costituzione, l'obbligo va assolto contestualmente alla richiesta d'iscrizione nel R.I. indicando nel modello S1, riq. 5 la casella di posta elettronica certificata

-Lo stesso comma estende l'obbligo a tutte le società "già costituite" per l'inserimento della PEC , entro tre anni a partire dal 29.11.08

- Per richiedere la PEC ad un certificatore autorizzato occorre collegarsi al sito www.cnipa.it e cliccare sul link "*posta elettronica certificata (PEC)*" e scegliere l'operatore

Art. 9 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09
MODALITA' DI PRESENTAZIONE TELEMATICA
O SU SUPPORTO INFORMATICO

I sistemi di presentazione della Comunicazione Unica (firmata digitalmente):

- a) mediante apposita applicazione prevista da "Telemaco" o altri sistemi di trasmissione equivalenti
- b) "Su supporto informatico esclusivamente tramite consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro imprese di competenza

Art. 10 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09

Ricevimento della Comunicazione Unica

Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del registro delle imprese provvede a:

- a) **verificare le credenziali di accesso al servizio**, nel caso di presentazione telematica;
 - b) verificare **la consistenza e correttezza** formale dei **file informatici** in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;
 - c) verificare la **consistenza e validita' delle firme digitali apposte**;
 - d) verificare la **correttezza del recapito di PEC** indicato dal mittente come casella dell'impresa;
 - e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle **posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione**;
 - f) verificare che i **soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali**;
 - g) verificare il **buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica**.
2. Nel caso **non sia verificata anche una sola delle condizioni** del comma 1, la Comunicazione e' **irricevibile** e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente nel sito.

Art. 12 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09

Protocollo della Comunicazione Unica

Comma 1

Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui all'art. 10, la Comunicazione unica è protocollata immediatamente nel sistema del registro imprese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

Comma 2

Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione di cui al comma 1 avviene automaticamente.

Art. 13 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09

Ricevuta

1. A seguito della protocollazione, il sistema rilascia **la ricevuta quale titolo per l'avvio dell'attività** ai sensi dell'art. 9, comma 3, della decreto-legge n. 7 del 2007.
2. La ricevuta e' un **documento informatico firmato digitalmente dal Conservatore** del registro delle imprese o suo delegato, con marcatura temporale del momento della firma, contenente:
 - a) l'indicazione **dell'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione**
 - b) il **numero di protocollo** e la **data** della ricevuta
 - c) la **denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e la provincia della sede dell'impresa**
 - d) **l'adempimento richiesto**
 - e) **gli enti destinatari della comunicazione e il numero di protocollo**
 - f) **gli estremi del dichiarante**
 - g) **l'indirizzo di PEC dell'impresa**
 - h) **l'elenco delle distinte informatiche presenti nella comunicazione**
3. **La ricevuta e' inviata alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica.**
4. **Nel caso di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto, l'ufficio del registro delle imprese rilascia la stampa della ricevuta che e' inviata ai sensi del comma 3.**

Art. 14 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09 Conservazione Digitale

- 1. La Comunicazione unica, la ricevuta e gli esiti ricevuti dalle amministrazioni interessate sono inseriti nel R.E.A. e sono conservati nell'archivio degli atti e dei documenti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche vigenti in materia.**
- 2. E' assicurato alle competenti strutture comunali per le attivita' produttive (SUAP) l'accesso libero e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pervenute attraverso la Comunicazione unica.**

Art. 15 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09

Comunicazione tra le amministrazioni

1. La Comunicazione unica e' trasmessa **immediatamente** alle amministrazioni di cui all'art. 4, **ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, che e' inviata a seguito del completamento dell'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nell'albo delle imprese artigiane.** (cioè, dopo il caricamento dell'inizio attività)
2. Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di connettività e cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, **tramite PEC.**
3. **Il registro delle imprese invia le comunicazioni alle amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica.** Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto.
4. I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica relativamente a:
 - a) modello di Comunicazione unica;
 - b) modulistica di competenza dell'ente;
 - c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA
5. **Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese:**
 - a) **il numero identificativo della richiesta;**
 - b) **l'esito del ricevimento**
6. Alla conclusione del procedimento di competenza, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese:
 - a) **l'esito del procedimento;**
 - b) **il numero di registrazione nell'archivio dell'ente,** in caso di nuova posizione.

Art. 16 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09
Comunicazione all'interessato

- 1. Le amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.**
- 2. Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica.** Ogni amministrazione comunica all'impresa le modalita' con le quali provvedere alle modifiche richieste.

Art. 17 Decreto 06.05.09- G.U. 152 del 03.07.09

Comunicazione all'interessato

1. Nel caso di **mancato funzionamento degli strumenti** ovvero dei dispositivi informatici dell'ufficio del registro necessari alla ricezione della Comunicazione unica, per un **periodo superiore alle tre ore consecutive**, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico dell'ufficio, **il richiedente e' autorizzato ad inoltrare al competente registro delle imprese la distinta della Comunicazione unica prevista dal decreto della modulistica, stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato o dal procuratore, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano e ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i motivi di mancato funzionamento.**
2. Nei casi previsti al comma 1, la **domanda presentata su modello cartaceo e' protocollata ai sensi dell'art. 12.**
3. **La riscossione dei diritti e dell'imposte e' effettuata al momento dell'invio definitivo.**
4. Nel caso previsto al comma 1, **entro cinque giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese all'interessato del venir meno della causa che ha generato l'impedimento, il soggetto legittimato o il procuratore e' tenuto a provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identica domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, ai sensi dell'art. 9.**

APPROFONDIMENTI

NUMERO DI ASSISTENZA COMUNICA
199 502 010

CORSO E-LEARNING GRATUITO
<http://elearning.infocamere.it>

PROGRAMMI E GUIDA ON LINE
www.registroimprese.it

TUTTE LE NOVITA' TEMPESTIVAMENTE
PUBBLICATE SUL SITO CAMERALE
www.cs.camcom.it



Camera di Commercio
Cosenza

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE